



Comune di San Cesario di Lecce

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2014-2016

(approvato con deliberazione G.M. n. 28 del 31.01.2014)

PREMESSE E FINALITÀ

Le recenti e numerose modifiche normative (art.1 comma15 L.190/2012, D.Lgs n. 33/2013 D.Lgs 39/2013) impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi in materia di accessibilità e trasparenza.

La trasparenza nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di protezione dei dati personali nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità, di uguaglianza di responsabilità, efficacia, efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione, favorendo il controllo sociale sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato dell'Ente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. 150 del 2009 art. 14 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come accessibilità totale, attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Lo stesso D.Lgs 150/2009 ha posto in capo alle pubbliche amministrazioni alcuni obblighi, come quello di predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità – per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità – ed inoltre di organizzare una specifica sezione “ Trasparenza, valutazione e merito “ sul proprio sito istituzionale, nella quale pubblicare tutta una serie di dati e informazioni.

La legge 190/2012 in materia di anticorruzione relativamente agli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, introduce aggiuntivi e rilevanti obblighi nella convinzione che la trasparenza sia tra i principali strumenti con cui combattere il fenomeno della corruzione.

Il recente Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (art. 2) individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Ai fini del presente decreto si intende la pubblicazione, **nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione e identificazione .**

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività della pubblica amministrazione ed è funzionale a tre scopi:

- sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche qualitative e quantitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico.

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA - ex art. 43 D.Lgs n. 33/2013

In ogni Amministrazione è nominato un Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale.

Il Responsabile :

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando all'organo politico, al nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e all'ufficio disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento;
- provvede all'aggiornamento del programma triennale;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

I responsabili di settore e/o degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

L'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - già prevista dal citato art.11 del D.Lgs150/1990 – è oggi disciplinata dall'art. 10 del Decreto Legislativo 33/2013 che ne stabilisce finalità e contenuti.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, inoltre, un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale, nonché dalla recente normativa in materia (Legge 190/2012).

Art. 14 del D.Lgs 33/2013 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

I titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello locale, le pubbliche amministrazioni, pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti e informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – SANZIONI (art. 46)

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il responsabile della trasparenza non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale adempimento è dipeso da causa da lui non imputabile.

SANZIONI PER CASI SPECIFICI (art. 47)

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

Le sanzioni di cui ai comma 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ

Il principio di trasparenza pubblica ha ampliato l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali di tutti i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni pubbliche, cui corrisponde il diritto di chiunque di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di riutilizzarli con il solo vincolo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.

L'ACCESSO CIVICO

Lo strumento dell'accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del Decreto legislativo 33/2013 ed è finalizzato alla tutela del diritto alla conoscibilità.

Riconosce infatti a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di quei documenti, dati e informazioni per i quali essa è obbligatoria e, per qualsiasi motivo, sia stata indebitamente omessa: chiunque pertanto può vigilare, attraverso il sito istituzionale dell'Ente, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere inoltrata al responsabile della trasparenza della pubblica amministrazione.

L'amministrazione, entro 30 giorni, provvede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, a trasmetterlo al richiedente o a dare comunicazione allo stesso dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui quanto richiesto risultasse già pubblicato, al richiedente è comunicato il relativo collegamento ipertestuale.

Il richiedente, nei casi di ritardo o mancata risposta, può comunque ricorrere al titolare del potere sostitutivo. (ex art.2 – c. 9 bis- L. 241/90).

L'accesso civico differisce, sia per l'ambito soggettivo che per i contenuti, dal diritto generale di accesso ai documenti amministrativi ex articolo 22, comma I, legge 241/1990, perchè molto più ampio. Il diritto di accesso di cui alla legge 241, che non viene sostituito dall'accesso civico si esercita con la visione o l'estrazione di copia dei documenti amministrativi da parte di un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, mentre l'accesso civico non necessita di particolare legittimazione e riguarda un amplissimo numero di informazioni e dati ai sensi del decreto legislativo 33 del 2013.

Sulla regolare attuazione dell'accesso civico vigila il Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità che, a seguito della richiesta di accesso, ha l'obbligo espresso di:

- segnalare l'inadempimento, o l'adempimento parziale, dell'obbligo di pubblicazione, all'ufficio di disciplina per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;

- segnalare l'inadempimento al Sindaco, quale vertice politico dell'Amministrazione, al Responsabile dell'Anticorruzione ed al Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

OBIETTIVI DI TRASPARENZA

Obiettivi di trasparenza nel primo anno sono:

- aumento del flusso informativo interno all'Ente;
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.

Obiettivi di trasparenza nell'arco triennale di vigenza del PTTI sono:

- implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
- implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi dei soggetti portatori di interessi (stakeholder) interni ed esterni all'amministrazione;
- organizzazione delle Giornate della trasparenza.

SOGGETTI COINVOLTI

Al processo di formazione, adozione e di attuazione del Programma concorrono soggetti diversi ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso processo.

La Giunta Comunale adotta annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

Il Responsabile della Trasparenza, individuato nel Responsabile dell'Area 1[^], con la **collaborazione di 1 dipendente di categoria non inferiore alla C**, controlla il procedimento di elaborazione e aggiornamento del Programma curando, a tal fine, il coinvolgimento dei settori dell'ente, vigila sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I Responsabili di settore o i soggetti individuati devono garantire il tempestivo, contestuale e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini consentiti dalla legge.

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito, ha il compito di assicurare la qualità, l'appropriatezza, la correttezza formale e l'aggiornamento dei contenuti presenti sul sito istituzionale dell'Ente.

In particolare:

- partecipa alla definizione delle politiche di aggiornamento dei contenuti ed è responsabile della loro applicazione;
- gestisce i contenuti e le informazioni presenti sul sito web istituzionale;
- raccoglie le segnalazioni sui contenuti obsoleti e sulle difformità tra le informazioni presenti sul sito e quelle contenute nei provvedimenti originali.

Il Nucleo di valutazione per le attestazioni da predisporre e per l'attività di verifica dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge sensi (art. 44 del D.Lgs 33/2013).

RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DI SETTORE.

I responsabili dei settori e degli uffici dell'amministrazione sono responsabili dell'attuazione del Programma triennale per la parte di loro competenza; collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, a garantire un adeguato livello di trasparenza. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e violazione degli standards qualitativi ed economici. Tale

responsabilità è temperata dalla possibilità per il responsabile di esimersene dimostrando di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di cui è gravato.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - DATI

I Responsabili di settore, ciascuno per le funzioni, compiti e servizi assegnati e per quanto di competenza, pubblicano nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino.

L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del settore cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di aggiornamento sono indicati nell'allegato 1 del D.Lgs n.33/2013 e della deliberazione n. 77/2013 dell'ANAC. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative, sotto la responsabilità diretta dei titolari di posizione organizzativa che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. La pubblicazione on line avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o applicativi *ad hoc*. In caso di inserimento manuale del materiale sul sito, la pubblicazione *on line* deve essere compiuta dai competenti uffici nelle sezioni di loro competenza.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

USABILITA' E COMPRESIBILITÀ DEI DATI

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Caratteristica dati	Note esplicative
Completi ed accurati	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.
In formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Occorrerà rispettare i limiti della trasparenza indicati all'art. 4 del D.Lgs. 33/2013, nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili, quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economiche delle persone. I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt.26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici. Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011.

GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, l'Amministrazione realizzerà almeno una Giornata della Trasparenza.

Durante tale giornata potrà illustrare ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd stakeholder) le iniziative assunte dall'amministrazione ed i risultati dell'attività amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna. Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito internet del Comune.

TEMPI DI PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT del 29 maggio 2013.

TEMPI DI ATTUAZIONE

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:

Anno 2014

- Adozione del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2014
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 31 dicembre 2014

Anno 2015

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2015
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2015
- Studio ulteriori applicativi interattivi entro 31 dicembre 2015

Anno 2016

- Aggiornamento del programma per la trasparenza entro 31 gennaio 2016
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2016
- Impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2016.

OBBLIGHI

Lo strumento con il quale il Comune di San Cesario di Lecce intende avvalersi per instaurare un rapporto più vicino ed efficiente con i cittadini e l'utenza è quella di diffondere le informazioni relative ai propri servizi ed alla propria attività attraverso il sito web e pertanto si propone di realizzare un sito istituzionale più aperto al fine di consentire al cittadino attraverso una grafica semplice e chiara, un facile accesso ai servizi dell'Ente ed una migliore consultazione e navigazione. Sul sito sono già presenti dati e informazioni pubblicati sulla base della recente normativa in materia che dovranno essere incrementati e aggiornati a quanto previsto dal D.Lgs 33/ 2013.